

N. 01498/2014REG.PROV.COLL.  
N. 08348/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 8348/2013 RG, proposto dal Consorzio nazionale servizi soc. coop. – CNS, con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia ed Enzo Perrettini, con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde n. 2,

***contro***

- la Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ricci, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27,
- l'Azienda sanitaria locale RM/C, in persona del Direttore generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Tandoi, Barbara Bentivoglio e Gabriella Mazzoli, con domicilio eletto in Roma, via Primo Carnera n. 1 e
- l'Azienda sanitaria locale – ASL RM/B e l'Azienda sanitaria locale –

ASL RM/D, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituite nel presente giudizio e

***nei confronti di***

- La Cascina Global Service s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell'ATI con la Markas Service s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto in Roma, via A. Bertoloni n. 26/B,

- Manuntecoop Facility Management s.p.a., corrente in Zola Predosa (BO), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi, Stefano Baccolini e Francesco Rizzo, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri n. 5,

- TEAM SERVICE soc. consort. r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI con la SNAM Lazio Sud s.r.l. e la Linda s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Avilio Presutti, con domicilio eletto in Roma, p. za S. Salvatore in Lauro n. 10,

- MA.CA. Impresa di servizi s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido e Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio eletto in Roma, via G. G. Porro n. 26 e

- Ecocleaning Italia s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto in Roma, c.so Rinascimento 11,

***per la riforma***

della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. III-quater, n. 9196/2013, resa tra le parti e concernente l'aggiudicazione della gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporti per le ASL della Regione Lazio, disposta con determinazione dirigenziale regionale Area centrale acquisti 11 marzo 2013 n. 860;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio solo della Regione Lazio, dell'ASL RM/C e delle imprese controinteressate;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, c. 10, c.p.a.;

Relatore all'udienza pubblica del 6 febbraio 2014 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati Clarizia, Ricci, Brugnoletti, Luigi Manzi (su delega dell'avv. Manzi), Presutti, Cinti (su delega dell'avv. G. Anastasio Pugliese) e Pellegrino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1. – Il Consorzio nazionale servizi soc. coop. – CNS, con sede in Bologna, assume di essere una società consortile di cooperative di secondo grado, che opera ai sensi dell'art. 27, del Dlg CPS 14 dicembre 1947 n. 1577.

Il CNS rende noto altresì che la Regione Lazio, con bando pubblicato nella GURI del 10 giugno 2011, ha indetto una procedura aperta comunitaria centralizzata, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa e suddivisa in dieci lotti, per il servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto occorrente alle Aziende sanitarie regionali, per un complessivo importo a base d'asta pari a € 266.512.000,00, al netto dei costi per rischi da interferenze.

Il CNS dichiara ancora d'aver inteso partecipare a detta gara, proponendo offerta per tutti i lotti ed individuando, quali esecutrici del servizio in caso di aggiudicazione, le associate Ideal Building Maintenance soc. coop., DIEMME soc. coop., Tecno Service soc. coop., Coopservice soc. coop. e Formula Servizi soc. Coop. In esito alla gara, sono stati aggiudicati tutti i lotti, tranne il n. 4, per il quale sono stati disposti approfondimenti istruttori. È quindi intervenuta la determinazione n. 860 dell'11 marzo 2013, con cui il Direttore della Direz. bilancio – Area centrale acquisti e crediti sanitari della Regione Lazio ha aggiudicato i restanti lotti 1/3) e 5/10) in via definitiva a varie altre imprese diverse dal CNS, che invece non s'è in alcun caso classificato in posizione utile.

2. – Avverso tal statuizione ed i presupposti atti della gara, il CNS s'è gravato innanzi al TAR Lazio con il ricorso n. 3460/2013 RG.

Al riguardo, il CNS ha dedotto in punto di diritto: 1) – l'illegittima composizione del seggio di gara, perché i suoi membri non son stati scelti tutti tra funzionari della intimata Lazio senza dar adeguata contezza della mancanza di professionalità adeguate, non è stato nominato alcun membro supplente, uno dei membri (dott. Susanna Sodo) ha svolto un incarico tecnico relativo all'appalto in questione (quale referente unico per l'effettuazione del sopralluogo presso

l'Azienda *PoliclinicoUmberto I* di Roma), ella è incompatibile pure in quanto responsabile dell'Ufficio qualità ed accreditamento di detto Policlinico, ella è stata poi sostituita con un diverso commissario in corso di procedura e dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e nessun membro può dirsi esperto nello specifico settore cui il contratto si riferisce; 2) – l'omessa corretta predisposizione dei criteri di valutazione delle offerte per il servizio di pulizia, dovendosi sul punto applicare i coefficienti, descritti dall'art. 286 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, di cui al relativo all. P), mentre nella specie il disciplinare di gara ha “appiattito” i punteggi, sì da far conseguire 40 punti anche ad offerte tra loro molto differenti, ferma l'illegittimità in sé delle valutazioni effettuate dal seggio di gara; 3) – l'omessa apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti la campionatura, che pure costituisce parte integrante l'offerta tecnica e va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione delle offerte; 4) – l'omessa specificazione, da parte del seggio di gara ed in violazione dei principi di segretezza dell'offerta e di *par condicio*, delle misure concrete adottate per garantire la conservazione dei plichi contenenti le offerte, senza darvi specifica contezza. Si son costituite in quel giudizio le parti intime, concludendo per l'infondatezza della pretesa attorea. È stata altresì proposta impugnazione incidentale da parte dell'ATI costituita dalla La Cascina Global Service s.r.l. (capogruppo) e dalla Markas Service s.r.l., che deduce l'illegittima ammissione a gara del Consorzio ricorrente principale sotto molteplici profili.

Con sentenza n. 9196 del 28 ottobre 2013, l'adito TAR ha respinto il

ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale.

3. – Appella quindi il CNS, con il ricorso in epigrafe, che premette la sussistenza del proprio interesse al gravame di primo grado, del quale s'era colà dubitato per mancata dimostrazione del superamento della c.d. “prova di resistenza” sull'applicabilità dei criteri ex art. 286 del DPR n. 207 rispetto a quelli disposti dalla stazione appaltante. Il Consorzio deduce quindi l'erroneità della sentenza per: A) – non aver il TAR considerato l'erroneità della formula adottata dal seggio di gara (per la valutazione delle offerte) non solo in sé, ma anche a fronte del *jus superveniens* ex DPR 207/2010 (8 giugno 2011), a fronte della pubblicazione del bando nella GUUE del 7 giugno 2011 ed in GURI del successivo giorno 10, ché solo a quest'ultima l'art. 66, c. 8 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163 connette gli effetti giuridici che l'ordinamento prevede in ambito nazionale; B) – aver il seggio di gara fissato, a buste già aperte, il metodo di determinazione dei coefficienti, a loro volta attribuiti in base a criteri motivazionali non predefiniti dalla *lex specialis* e, comunque, manifestamente illogici ed in sé irrazionali, ancorché non colti dal TAR; C) – aver considerato la campionatura come estranea all'offerta tecnica e, comunque, non aver fornito risposta sulla censura d'omessa verbalizzazione sulle operazioni d'apertura dei relativi plichi, quantomeno in seduta riservata; D) – aver valorizzato la circostanza, evincibile dai verbali di gara, che il RUP s'assunse la responsabilità di custodire i plichi contenenti le offerte in una stanza chiusa a chiave, presunzione relativa, questa, disattesa dalla giurisprudenza per dimostrare la correttezza della conservazione di

detti plichi, né sussiste seria dimostrazione o verbalizzazione, da parte del seggio di gara, sull'effettiva integrità di essi; E) – non aver correttamente inteso le doglianze sulla formazione del seggio stesso, con riguardo sia al difetto di motivazione circa la nomina della dott. Sodo, sia all'incompetenza professionale di tutti i componenti.

Resiste in giudizio la Regione intimata, concludendo in modo articolato per il rigetto dell'appello. L'ASL RM/C di Roma, nel costituirsi in giudizio, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla controversia.

S'è costituita nel presente giudizio pure l'ATI La Cascina Global Service s.r.l., già ricorrente incidentale in primo grado ed i cui motivi qui ribadisce, chiedendone l'accoglimento o il rigetto dell'appello. S'è costituita altresì la TEAM SERVICE s.c.a.r.l., la quale eccepisce l'infondatezza dell'appello con particolare riguardo alla non assoggettabilità della gara al sopravvenuto DPR 207/2010 ed alla correttezza dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Si sono costituite infine la Manuntecoop Facility Management s.p.a., la MA.CA. Impresa di servizi s.r.l. e la Ecocleaning Italia s.r.l., che in varia guisa concludono per l'inammissibilità e per il rigetto dell'appello.

Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2014, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

4. – Erra il Consorzio appellante a ritenere irrilevante la mancata prova c.d. “di resistenza”, circa la pretesa sicura applicabilità alla gara

in esame del DPR 207/2010, reputandone inutile lo scrutinio a fronte delle censure a tutela del proprio interesse strumentale alla ripetizione della gara.

Invero, è noto che, nel processo amministrativo, la legittimazione al ricorso presuppone l'esistenza d'una situazione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'Amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato.

Applicando siffatto principio alle gare ad evidenza pubblica, s'avrà che la legittimazione spetta solo a chi partecipi legittimamente a queste ultime, giacché tale qualità si connette all'attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela. Il soggetto ricorrente, laddove abbia partecipato, come il Consorzio appellante, con titolo legittimo alla gara per cui è causa può far valere tanto un interesse finale al conseguimento dell'appalto, quanto, in via alternativa e di regola subordinata, l'interesse strumentale alla caducazione dell'intera gara e alla sua riedizione.

Tutto ciò, però, sempre che sussistano, in concreto, serie e ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta. Nel caso in esame, il Consorzio appellante invoca, tra l'altro, pure l'applicazione delle formule contenute nell'art. 286 del DPR 207/2010, sia per le offerte economiche, sia per quelle tecniche nei servizi di pulizia. Ora, il Consorzio così predica l'obbligo per la stazione appaltante di applicare tali nuove formule e, quindi, la necessità di sostituire quelle previste con quelle di legge. Tanto, per vero, ancorché la *lex specialis*



fosse stata formata PRIMA del *jus superveniens* ed ogni sua modifica avrebbe comportato, secondo la tesi dell'appellante, una sorta di autotutela doverosa. Ebbene, siffatta censura non mira a tutelare un interesse strumentale, ma pretende l'applicazione diretta, finale, delle formule nuove, a fronte di offerte già note o, almeno, già ritualmente prodotte e, in tal loro consistenza, facilmente rivalutabili alla luce delle formule stesse

Sicché, a differenza degli altri affermati vizi procedimentali —che, ove accolti, determinerebbero l'illegittimità ontologica della gara, al di là di qualunque risultato raggiunto *non jure*—, la predetta deduzione presuppone *sic et simpliciter* un nuovo giudizio, in base alle formule pretese corrette, su offerte ormai non più modificabili. Il che è come dire che il Consorzio appellante chiede d'esser valutato SOLO in base alle formule ex art. 286 del DPR 207/2010 e, dunque, la nuova valutazione non è neutra, ma va commisurata all'utilità sperata in base a dati di partenza imm modificabili. Essa soggiace così all'accertamento se ed in qual misura il risultato così ricalcolato avrebbe potuto far conseguire l'aggiudicazione all'appellante, che è poi la dimostrazione del superamento, o no, della c.d. “prova di resistenza”. Poiché l'appellante, come fatto constare da alcuni controinteressati, tal dimostrazione non fornisce, nel senso che non dimostra come l'applicazione delle nuova formula matematica le tornerebbe giuridicamente utile, allora non sfugge all'inammissibilità per difetto d'interesse dell'affermata applicazione necessaria del DPR 207/2010. Diversamente argomentando, tal affermazione non avrebbe senso

logico, né in sé (perché essa non arrecherebbe alcuna utilità giuridica a chi ha promosso l'azione), né mediante la sua riconduzione alla categoria dell'interesse strumentale (perché essa attiene non già al modo di regolare la gara, ma a quello di valutare le offerte).

5. – Non a diversa conclusione reputa il Collegio pervenire, con riguardo alle altre due censure per cui i criteri di valutazione dell'offerta tecnica sarebbero stati generici ed il seggio di gara avrebbe fissato, a buste già aperte, il metodo di determinazione dei coefficienti, con criteri motivazionali non definiti dalla *lex specialis* e comunque irrazionali.

Già la semplice, serena lettura del § 14 (pagg. 23 e ss.) del disciplinare di gara fa escludere siffatta genericità, ché, per la parte tecnica (qualità) dell'offerta (max. 50 punti), sono indicati quattro parametri di valutazione e complessivi quindici sub-parametri, oltre alla modalità d'assegnazione dei sub-punteggi mediante apposito coefficiente.

Questa modalità, a sua volta e ferme le relative regole di calcolo dei coefficienti, è sì rimessa al prudente apprezzamento del seggio di gara, ma non costituisce un maxi-criterio (in realtà, essi sono quelli, generali, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica), né tampoco un sub-criterio (i quali corrispondono ai parametri della qualità). Essa non è che la procedura per l'applicazione uniforme dei coefficienti ai fattori ponderali che la *lex specialis* ha così indicato e predefinito, ossia il metodo di come pervenire al calcolo in concreto dei sub-punteggi per i c.d. "sub-parametri". Questi ultimi già di per sé formano una

griglia assai articolata ed idonea a limitare la discrezionalità tecnica del seggio di gara, ferma l'assenza, a tal riguardo, d'un obbligo di legge che ne impone la definizione *a priori* in sede di *lex specialis*, né per quanto attiene agli ulteriori sub-subparametri, né relativamente ai criteri motivazionali per i relativi sub-subpunteggi. Poiché il Consorzio appellante non dimostra la genericità di quanto direttamente disposto dal § 14) del disciplinare, né l'effettiva divergenza di esso rispetto alle omeomorfe regole ex art. 286, commi 4 e 5 del DPR 207/2010 (che fanno così scolorare ogni questione sulla sopravvenienza di esse in corso di pubblicazione della *lex specialis*), né tampoco se l'utilizzo d'un diverso metodo, da parte del seggio di gara nell'assegnare o no tutto il *range* di punteggio disponibile, le avrebbe procurato una qualunque apprezzabile utilità, allora tutte tali doglianze sono inammissibili.

Ed inammissibile è altresì la censura sulla competenza della Commissione medesima a fissare, nella sua prima seduta riservata, le modalità dell'assegnazione dei punteggi, mediante tali coefficienti.

Si tratta invero d'una funzione evincibile dall'art. 83 del Dlg 163/2006, innanzi a criteri improntati a margini di discrezionalità tecnica non compiutamente definiti, o che necessitino d'esser esplicitati secondo metodi omogenei di giudizio e di relativa motivazione. Non è chi non veda la necessità di garantire siffatta uniformità di valutazione, a fronte di tante relazioni tecniche a forma libera (o non predefinita), d'altra parte centrali nella prospettazione delle offerte tecniche in base al § 14) del disciplinare (ma anche

secondo l'art. 286, c. 2 del DPR 207/2010), quante furono le imprese partecipanti. Rettamente il TAR esclude che si possano reputare a guisa di nuovi criteri la chiarezza di esposizione, capacità di sintesi e completezza degli argomenti trattati, essendo piuttosto elementi minimi d'intelligibilità di qualsivoglia elaborato descrittivo, rilevanti al più per l'ammissibilità della relazione e della congiunta offerta.

Per completezza espositiva, si precisa altresì l'infondatezza di tal censura, nella parte in cui lamenta che tali criteri motivazioni sarebbero stati comunque posti a buste aperte e ad offerte note, mentre il seggio di gara procedette alla sola verifica preliminare del contenuto d'ogni singolo plico recante l'offerta tecnica, siglando il frontespizio di ciascun documento colà contenuto.

6. – Nel merito, l'appello non è meritevole d'accoglimento, per le ragioni meglio indicate appresso.

Andando per ordine, il § 14), per il sol fatto di parametrare i coefficienti minimo e massimo in corrispondenza della prestazione minima possibile o, rispettivamente, di quella massima possibile, non conclude affatto per la necessità della comparazione delle offerte tecniche quale presupposto dell'applicazione dei coefficienti stessi. La corretta applicazione di questi ultimi non per forza avrebbe dovuto comportare la comparazione per individuare la minima o la massima prestazione possibile, che NON sono sinonimi di prestazioni peggiori o migliori in assoluto. Ciascuna offerta, in relazione ai singoli parametri e sub-parametri in cui s'articola, è in grado d'esprimere in sé e per se stessa prestazioni talune volte ottime, talaltre mediocri,

talaltre ancora pessime. Sicché non v'è un obiettivo bisogno, per formulare un siffatto giudizio e tradurlo nel corrispondente parametro, di comparare tutte le offerte e formularne una graduatoria generale assoluta, bastando la piana lettura delle relazioni tecniche e verificare le prestazioni concretamente offerte.

In secondo luogo, dalla serena lettura del § 15) (pagg. 25 ss.) del disciplinare, laddove era obbligata l'apertura in seduta pubblica la busta della documentazione amministrativa e quella dell'offerta tecnica, non s'evince un'analogia regola espressa per quella sulla campionatura. Quest'ultima formò oggetto sì di valutazione congiunta con l'offerta tecnica, ma non vi fu dato testuale che le rendesse consustanziali, anzi ciascuna non poteva che esser contenuta in un plico separato. Né vale obiettare che anche il plico della campionatura sarebbe dovuto pervenire entro il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara *de qua*, in quanto tal obbligo era correlato alla necessità della predetta valutazione congiunta (stretto nesso, questo, che è poi quanto sottolineato da questo Consiglio con la sentenza n. 3516 del 26 giugno 2013). Parimenti condivisibile e ben motivata è la statuizione del TAR, per cui la campionatura fu considerata, ma NON fu reale parte integrante dell'offerta tecnica, tant'è, per un verso, che ciò fu stabilito per opporsi a qualunque pretesa dell'impresa nella fornitura di essa e, per altro verso, il disciplinare ne consentiva, ove non ritenuta sufficiente ai lavori del seggio di gara, l'integrazione in base al soccorso istruttorio ex art. 46 del Dlg 163/2006. Dal che l'inutilità di aprirne il plico in seduta

pubblica o di dar contezza di ciò, foss'anche in sede riservata.

Nemmeno convince, per la sua genericità, la doglianza sulle modalità di conservazione dei plichi contenenti le offerte in una stanza chiusa a chiave, sotto la responsabilità del RUP, a fronte di ciò che al riguardo fu verbalizzato ogni qual volta tali plichi furono riconsegnati al RUP stesso o ripresi in carico dal Presidente del seggio di gara, facendone constare la conservazione e, rispettivamente, l'integrità ad ogni fine o inizio di seduta della Commissione.

Circa la composizione del seggio di gara, la dott. Sodo NON ne era componente esterno, perché ella era dirigente presso l'Azienda *Policlínico Umberto I* di Roma, ossia d'una struttura destinataria dei servizi appaltandi a cura sì della Regione Lazio, ma quale centrale di committenza nell'esclusivo interesse di tali Aziende. Donde l'inutilità d'una puntuale motivazione circa la di lei nomina, posto che ella non poté dirsi soggetto estraneo, ossia terzo rispetto alla stazione appaltante, ché, anzi, ella più di altri funzionari regionali era *ratione materiae* ben qualificata per l'appalto. Tanto per vero indipendentemente da ogni diversa opinione dell'Azienda d'appartenenza o del notaio rogante, o a differenza di ciò che sarebbe potuto accadere se il commissario fosse stato reclutato presso un ente diverso sia dalla Regione, sia da una delle Aziende, nel qual caso sarebbe stato necessario motivare la relativa scelta.

Pretestuosa è infine la censura contro la statuizione del TAR, ove non ha ravvisato l'incompetenza professionale di tutti i componenti del seggio di gara, con riguardo allo specifico settore cui si riferisce

l'appalto. Invero, in disparte la posizione della dott. Sodo perché sostituita PRIMA d'ogni valutazione delle offerte, ha ragione il TAR a ritenere esperto il Presidente della Commissione, in quanto applicato al settore regionale dei rifiuti, che costituisce anche una delle prestazioni, seppur secondaria, dell'appalto. Il componente dott. componente dott. Marra è dirigente della Direzione personale della Regione, oltre ad esser esperto in materie giuridiche e commerciali, rettamente è stato reputato idoneo a conoscere delle offerte nella parte inerente alla gestione del personale ed alla sicurezza sul lavoro, con statuizione che l'appellante non riesce a confutare *funditus*. Infine, quanto al componente dott. Del Ferraro, esperto del settore infermieristico, svolse pure un corso di perfezionamento per la gestione ed il controllo del servizio di pulizia, che il TAR ritiene congruo ed il Consorzio appellante no, senza, però, dimostrare in che cosa si sostanzi tal insufficienza non come dato assoluto, ma rispetto al contenuto delle prestazioni, per vero non particolarmente complicate o scientificamente articolate, dedotte in appalto.

7. – In definitiva, l'appello va integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 8348/2013 RG in epigrafe), lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, a favore delle parti resistenti e

costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 7.000,00 (euro settemila/00), di cui € 2.300,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva ed € 2.700,00 per la fase decisoria, oltre CU, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2014, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)